



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

DECRETO DIRIGENZIALE n° 338 /DA del 30 APR. 2018

OGGETTO: Concessione permessi mensili retribuiti legge n° 104/92 art. 33, comma 3 e ss.mm.ii.
Dipendente **matr. nr. 3575** - qual. "Impiegato Amm.vo" - pos. econ. "C".

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTA la Legge n° 104/92, art. 33, comma 3 e ss.mm.ii., apportate dall'art. 24 Legge n° 183 del 04/11/2010 che recita testualmente: *"A condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruire alternativamente. Il dipendente, ha diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti"*;

VISTA la circolare n° 8/08 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA altresì, la circolare n° 13/10 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA l'istanza e dichiarazione di responsabilità, datata 16/04/2018, assunta in protocollo n° 8196 in data 17/04/2018, presentata dalla dipendente matr. n° 3575, intesa ad ottenere i permessi mensili ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge 104/92 per assistenza a persona disabile in situazione di gravità ricoverata a tempo pieno presso la Casa alloggio per anziani "La Reggia dei nonni" sita a Gaggi (ME);

VISTO il verbale medico definitivo – domanda n° 3930756202449 del 14/09/2017, rilasciato dalla sede INPS di Messina al soggetto disabile, riconosciuto “*portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3 Legge n° 104 del 05/02/1992)*”, avente con la richiedente, rapporto di “*affinità*” di 1° grado (suocera);

VISTA la certificazione, datata 12/04/2018, prodotta dalla Casa alloggio per anziani “**La Reggia dei nonni**”, ove risulta ricoverato il soggetto disabile, nella quale si attesta che la struttura **NON** assicura l’assistenza sanitaria continuativa nei confronti del predetto disabile;

VISTA la circolare INPS n° 45 dell’ 01/03/2011, la quale ribadisce il parere espresso dalla Funzione Pubblica con circolare n° 13/2010 evidenziando il diniego alla concessione dei permessi in argomento a fronte di necessità assistenziali “non sanitarie” nei casi di ricovero del disabile a tempo pieno, tranne nel caso di *interruzione del ricovero per la necessità del disabile di recarsi fuori dalla struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie*;

CONSIDERATO che è obbligo per la dipendente, comunicare preventivamente, per motivi di organizzazione dell’ufficio di appartenenza, la programmazione dei permessi mensili da usufruire ed inoltre, comunicare entro il termine di gg. 30, ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione di detti permessi;

DECRETA

AUTORIZZARE la dipendente matricola n. 3575 – qual. “**Impiegato Amm.vo**” – pos. econ. “**C**”, ad assentarsi dal servizio per massimo giorni 3 (tre), usufruendo di permessi mensili in maniera continuativa o ad ore, ai sensi del 3° comma dell’art. 33 della Legge n° 104/92, modificato dall’art. 24 della legge n° 183/2010 (collegato lavoro), per assistenza nei confronti del soggetto disabile affine di 1° grado (suocera), riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

DARE ATTO che la fruizione dei permessi mensili, è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) *attestazione, da parte della casa di cura, dell’interruzione del ricovero con affidamento al beneficiario dei permessi, per l’uscita del disabile al fine di essere sottoposto a visite o terapie*;
- 2) *documentazione medica, rilasciata dalla struttura sanitaria competente, che attesti le visite o le terapie a cui è stato sottoposto il disabile*”.

TRASMETTERE copia del presente decreto:

- alla dipendente;
- all’Ufficio Gestione Risorse Umane



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Antonino CAMINITI)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Leonardo SANTORO)